

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv.

EMANUELE DI MASO

VIA GIOVANNI LORENZO BERNINI 1

40138 BOLOGNA

BO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA RM

Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

- RITO ORDINARIO

Ann contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: BERGAMI DANIELA

Depositata Sentenza Numero:

7/2021

in data: 21/07/2021

Parti nel procedimento

Attore Principale

Difeso da:

EMANUELE DI MASO

Convenuto Principale

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Dífeso da:

vedi:P.Q.M. allegato



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia

Il Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia Avv. Daniela Bergami ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1747 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia per l'anno 20210, posta in decisione all'udienza del 16.7.2021, promossa su domanda di

e ivi residente, in och 6. con il patrocinio dell'Avv. Emanuele Di Maso, dell'avv. Emanuele Di Maso

attore;

contro:

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), – in persona del legale rappresentante pro tempore – con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa ex artt. 1, comma 8, L. 225/2016 e 11, comma 2, D. lgs. 31.12.1992, n. 546 dal proprio dipendente delegan.

convenuta

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. Conclusioni dell'attore: In via principale:

- Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, per tutti i motivi sopra esposti, accertare la mancata notifica di tutte le cartelle summenzionate da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione e per l'effetto, Voglia dichiarare l'inesistenza del presunto credito vantato dall'agente della riscossione;
- Voglia, l'Ill.mo Giudice di Pace adito, per tutti i motivi sopra esposti, accertare l'intervenuta prescrizione e decadenza delle cartelle indicate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, Voglia dichiarare l'inesistenza del presunto diritto di credito vantato dall'erario nei confronti dell'odierno attore;
- Voglia l'Ill mo Giudice di Pace adito, per tutti i motivi sopraesposti, accertare la mancata indicazione del calcolo degli interessi e per l'effetto,

DW



Voglia dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali sopra indicate; In subordine:

- qualora fosse dimostrata la corretta notifica delle cartelle indicate in premessa, Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito dichiarare in ogni caso la nullità delle suddette stante la mancata indicazione da parte dell'agente della riscossione del calcolo degli interessi;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice di Pace adito ritenesse non meritevole di accoglimento la doglianza sopra rassegnata, Voglia qualora fosse dimostrata la corretta notifica delle cartelle contestate, accertare comunque l'intervenuta prescrizione delle cartelle indicate al punto n. 2 del presente ricorso;

In via istruttoria:

- si chiede altresì di volersi disporre di CTU econometrica al fine di confermare quanto statuito dalla consulente di parte la dott.ssa Liviana Valente in merito alle somme da recuperare a favore del sig. Rocchi e in merito all'intervenuta prescrizione e decadenza.

Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Conclusioni della convenuta: In via pregiudiziale: ritenere e dichiarare inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art .100 CPC in capo alla parte opponente, l'opposizione come formulata avverso l'estratto di ruolo impugnato, anche con riguardo alle cartelle esattoriali tuttora non notificate a parte ricorrente;

Riconoscere dichiarare, comunque, l'improponibilità della presente opposizione in difetto del concreto esercizio dell'azione esattiva da parte dell'ente di riscossione;

in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;

nel merito: riconoscere la piena legittimità dell'attività posta in essere dall'Agente di Riscossione secondo quanto stabilito dal dpr 602/1973 e successive modifiche confermando la piena validità delle cartelle di pagamento oggetto della presente controversia.

Con vittoria di spese.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato la ha convenuto in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentire

(Joh



dichiarare l'inesistenza del presunto credito portato dalle seguenti cartelle tutte relative a omessi pagamenti di contravvenzioni al Codice della Strada, oltre relative sanzioni e interessi:

- 1) Cartella n. 09520110002456255 asseritamente notificata il 18.07.2011 per un importo pari a € 604,70;
- 2) Cartella n. 09520110008198504 asseritamente notificata il 6.11.2011 per un importo pari a € 152,17;
- 3) Cartella n. 09520110014185676 asseritamente notificata il 21.07.2011 per un importo pari a € 902,51;
- 4) Cartella n. 09520110021175842 asseritamente notificata il 26.05.2013 per un importo pari a € 3.369,39;
- 5) Cartella n. 09520120002656992 asseritamente notificata il 26.05.2013 per un importo pari a € 502,91;
- 6) · Cartella n. 09520120008644879 asseritamente notificata il 30.06.2013 per un importo pari a € 1.713,22;
- 7) Cartella n. 09520120014276841 asseritamente notificata il 31.10.2012 per un importo pari a € 1.396,51;
- 8) Cartella n. 09520120017130628, non notificata, per un importo pari a € 3.982,02;
- 9) Cartella n. 09520130002093824 asseritamente notificata il 20.06.2014 per un importo pari a € 584,13;
- 10) Cartella n. 09520130004490085 asseritamente notificata il 20.06.2014 per un importo pari a € 109,69;
- 11) Cartella n. 09520150002293837 asseritamente notificata il 27.06.2015 per un importo pari a € 702,61;
- 12) Cartella n. 09520150010521610 asseritamente notificata il 12.11.2015 per un importo pari a € 247,03;
- 13) Cartella n. 09520160008060527 asseritamente notificata il 3.08.2016 per un importo pari a € 1.221,75;
- 14) Cartella n. 09520190004649287 asseritamente notificata il 25.01.2019 per un importo pari a € 214,01,

il tutto per complessivi euro 15.702,65, comprensivi di sanzioni e interessi. Asseriva l'attore che in data 29.09.2020 lo stesso si recava presso l'Agenzia delle Entrate – Agente della Riscossione per la provincia di Reggio Emilia dove, a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, veniva a conoscenza di cartelle di pagamento. Eccepiva l'attore:

(Vax



- la mancata notificazione delle cartelle esattoriali impugnate e la conseguente possibilità di impugnare la cartella non notificata senza alcuna preclusione di decadenza temporale;
- la prescrizione delle cartelle di pagamento
- la decadenza dal diritto al recupero dell'asserito credito n. 09520120017130628, non notificata, per un importo pari a € 3.982,02
- la nullità delle cartelle per omessa indicazione del le modalità di calcolo degli interessi, la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio nonché i tassi applicati.

Agenzia delle Entrate -Riscossione si costituiva affermando:

- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc in quanto volta ad introdurre un'azione di mero accertamento in difetto di una procedura esecutiva attivata;
- il riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. in ragione della presentazione dell'istanza di definizione agevolata ai sensi del decreto legge 193/2016;
- la regolarità della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione;
- la interruzione della prescrizione in ragione della romanda di rateizzazione.

All'udienza del 9.6.2021 era presente il difensore dell'attore mentre nessuno compariva per la parte convenuta.

All'udienza del 16.7.2021 tenuta in forma cartolare-scritta ex art. 83, comma 7, lettera H), d.l. n 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la causa è stata trattenuta in decisione solo sulla scorta della precisazione delle conclusioni da parte della attrice.

- 2. Vista la mancata partecipazione del procuratore di parte convenuta all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta. Vige infatti la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni e le istanze precisate. (Cass. sentenza n. 26523/2020).
 - 3. Il ricorrente ha asserito di essere venuto a conoscenza delle

DOS



cartelle attraverso l'estratto di ruolo rilasciato a sua richiesta da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se la cartella non è stata validamente notificata, è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento. La Corte di Cassazione con sentenza n. 7228/2020, sulla scorta delle precedenti pronunce di Cass., S.U., n. 19704/2015e Cass. 1302/2018, ha asserito che "Sussiste, quindi, l'attuale e concreto interesse del contribuente, riconosciuto dalla ormai consolidata giurisprudenza, ad impugnare la cartella di pagamento non notificata, indipendentemente dalla notifica di un atto successivo, facendo valere l'invalidità della notifica dell'atto di riscossione, allo scopo di vedersi accertata l'insussistenza per prescrizione della pretesa erariale già iscritta a ruolo."

4. La domanda dell'attore è parzialmente fondata.

In punto alla mancata notifica delle cartelle, la parte convenuta ha prodotto copia delle relate di notifica sulle quali è indicato il numero di atto interessato da notifica e documentazione relativa alle attività del messo notificatore dall'esame delle quali non è dato evincere la regolarità della notifica delle seguenti cartelle:

Cartella n. 09520110002456255 asseritamente notificata il 18.07.2011 per un importo pari a € 604,70: la notifica è avvenuta a mani del destinatario, tuttavia non sono seguiti validi atti interruttivi della prescrizione. La comunicazione di preventiva iscrizione di ipoteca è stata notificata ex art. 140 c.p.c. Non vi è tuttavia prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale. La relata di notifica, infatti, non riporta il numero della raccomandata, ne è depositata in atti la ricevuta di ritorno. I successivi atti interruttivi sono inefficaci poiché la notificata è avvenuta a mezzo pec all'indirizzo gianluca.rocchi@bancagenerali.pec.it. Si osserva che la posta elettronica certificata è obbligatoria solo per i professionisti e le imprese. Essa deve essere inoltrata all'indirizzo risultate dal Registro Pubblico Ini-Pec e l'ente impositore non si può avvalere di altri indirizzi Pec, seppur riconducibili al contribuente. Nel caso che occupa, la parte convenuta non ha dato prova di avere estratto la pec INI pec, mentre l'attore nega di essere iscritto in nessun albo professionale o elenco che lo obbligherebbe a dotarsi di un indirizzo pec (cfr. memoria conclusiva).

Cartella n. 09520110008198504 asseritamente notificata il 6.11.2011 per un importo pari a € 152,17: la notifica è avvenuta a mani del

M



destinatario, tuttavia non sono seguiti validi atti interruttivi della prescrizione come per la cartella che precede.

Cartella n. 09520110014185676 asseritamente notificata il 21.07.2011 per un importo pari a € 902,51: la notifica è avvenuta a mani del destinatario, tuttavia non sono seguiti validi atti interruttivi della prescrizione. Valgono le considerazioni espresse per la cartelle n. 09520110002456255.

Cartella n. 09520110021175842 asseritamente notificata il 26.05.2013 per un importo pari a € 3.369,39: risulta notificata mediante deposto presso la casa comunale e affissione all'albo in assenza di prova della irreperibilità assoluta del contribuente poiché trasferito in luogo sconosciuto. La notifica è pertanto nulla.

Cartella n. 09520120002656992 asseritamente notificata il 26.05.2013 per un importo pari a € 502,91: risulta notificata mediante deposto presso la casa comunale e affissione all'albo in assenza di prova della irreperibilità assoluta del contribuente poiché trasferito in luogo sconosciuto. La notifica è pertanto nulla.

Cartella n. 09520120008644879 asseritamente notificata il 30.06.2013 per un importo pari a € 1.713,22: risulta notificata mediante deposto presso la casa comunale e affissione all'albo in assenza di prova della irreperibilità assoluta del contribuente poiché trasferito in luogo sconosciuto, illeggibili sono le annotazioni che il messo ha apposto sulla relata di notifica. La notifica è pertanto nulla.

Cartella n. 09520120014276841 asseritamente notificata il 31.10.2012 per un importo pari a € 1.396,51: manca relata di notifica che non risulta compitata, mentre la copia del plico con l'indicazione del mancato recapito poiché il destinatario è trasferito non è riferibile ad alcun atto. La notifica è pertanto nulla.

Cartella n. 09520120017130628 per un importo pari a € 3.982,02: la notifica è inesistente. Parte convenuta ha ammesso che la cartella non è stata notificata e manca in atti la prova di qualsiasi attività in merito.

Cartella n. 09520150010521610 asseritamente notificata il 12.11.2015 per un importo pari a € 247,03: risulta notificata ai sensi dell'art. 140 per assenza del destinatario. Non 'vi è prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale. La relata di notifica, infatti, non riporta il numero della raccomandata, ne è





depositata in atti la ricevuta di ritorno. La notifica è pertanto nulla.

Per le suddette cartelle è così possibile affermare l'insussistenza per prescrizione della pretesa erariale già iscritta a ruolo.

5. Deve invece essere respinta la domanda dell'attore per le seguenti cartelle:

Cartella n. 09520130002093824 asseritamente notificata il 20.06.2014 per un importo pari a € 584,13: Per tale cartella vi è richiesta di rateizzazione del 25.3.2015 e quietanza dell'eseguito pagamento (doc. n 11 parte convenuta). La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 12735 del 26 giugno 2020, ha confermato che .." non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. (Cass. n. 3347 del 2017)". Il pagamento estingue il rapporto tributario e comunque è di tutta evidenza che il termine per l'impugnazione è abbondantemente decorso.

Cartella n. 09520130004490085 asseritamente notificata il 20.06.2014 per un importo pari a € 109,69: Per tale cartella vi è richiesta di rateizzazione del 25.3.2015 (doc. n 11 parte convenuta). Anche in questo caso è di tutta evidenza che il termine per l'impugnazione è abbondantemente decorso.

Cartella n. 09520190004649287 asseritamente notificata il 25.01.2019 per un importo pari a € 214,01; detta cartella è stata notificata a mezzo pec all'indirizzo : Si osserva che la posta elettronica certificata è obbligatoria solo per i professionisti e le imprese. Essa deve essere inoltrata all'indirizzo risultate dal Registro Pubblico Ini-Pec e l'ente impositore non si può avvalere di altri indirizzi Pec, seppur riconducibili al contribuente. La notifica è pertanto nulla. Tuttavia, trattandosi di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada del 30.3.2017, il credito non è prescritto e l'attore nulla ha eccepito in ordine alla non debenza della somma che non derivi dalla prescrizione del diritto alla riscossione.

Do



Cartella n. 09520150002293837 asseritamente notificata il 27.06.2015 per un importo pari a € 702,61: per detta cartella v i è istanza accolta di definizione agevolata ai sensi del decreto legge 193/2016 (doc. n. 10 parte convenuta). In data 20.4.2017 l'attore si è assunto l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad aggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione. Non vi è pertanto alcun interesse da parte dell'attore ex art. 100 cpc.

Cartella n. 09520160008060527 asseritamente notificata il 3.08.2016 per un importo pari a € 1.221,75: anche per questa cartella vi è definizione agevolata e valgono le considerazioni per la cartella precedente.

Le spese di lite si liquidano in favore di parte attrice ed a carico di parte convenuta come in dispositivo tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della fase istruttoria poiché non espletata ex D.M. 55/2014, già parzialmente compensate nella misura del 70% in ragione parziale soccombenza dell'attore.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia definitivamente decidendo sulla causa R.G. n. 1747/2021 promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta:

- In parziale accoglimento della domanda dell'attore, dichiara la prescrizione della pretesa di Agenzia delle Entrate-Riscossione per le cartelle
- n. 09520110002456255 per € 604,70
- n. 09520110008198504 per € 152,17
- n. 09520110014185676 per € 902,51
- n. 09520110021175842 per € 3.369,39
- n. 09520120002656992 per € 502,91
- n. 09520120008644879 per € 1.713,22
- n. 09520120014276841 per € 1.396,51
- n. 09520120017130628 per € 3.982,02
- n. 09520150010521610 per € 247,03
- Respinge la domanda dell'attore per le cartelle
- n. 09520130002093824 per € 584,13
- n. 09520130004490085 per € 109,69
- n. 09520190004649287 per € 214,01





n. 09520150002293837 per € 702,61

n. 09520160008060527 per \in 1.221,75.

condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro temporea rifondere all'attore di lite del presente giudizio, che liquida già compensate nella misura del 70% in € 1.050,00 per compensi, € 165,90 oltre oneri accessori come per legge.

Reggio nell'Emilia, 21 luglio 2021

Il Giudice di Pace

Ayv. Daniela Bergami

IL FUNZIONARIQ GILIDIZIARIO Dott.ssa CARUSC